



VERBALE DI RIUNIONE DI CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 27 LUGLIO 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno 27 del mese di luglio alle ore 14.30, utilizzando la modalità di collegamento in videoconferenza da remoto, sulla scorta delle disposizioni del DPCM dell'8 marzo 2020, art. 1), comma 1), lettera q, si è riunito a seguito di regolare convocazione il Consiglio di Amministrazione di AOSTA FACTOR S.p.A. per discutere e deliberare sul seguente:

Ordine del giorno

10. Legge n. 190/12 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione) e D. Lgs. 33/2013 (c.d. "Decreto Trasparenza")
– Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

1
i
(

10. LEGGE N. 190/12 (DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E LA REPRESSIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITÀ NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) E D. LGS. 33/2013 (C.D. "DECRETO TRASPARENZA") – NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione richiama la normativa di riferimento e ricorda che l'articolo 1, comma 7 della legge n. 190/2012 dispone che *"l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della*



trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività", e che non è consentita la nomina a RPCT di un soggetto esterno alla Società; ricorda, inoltre, che il PNA 2019 prevede quanto segue: "La versione precedente della norma considerava in via prioritaria i dirigenti amministrativi di prima fascia quali soggetti idonei all'incarico. Ad avviso dell'Autorità, l'attuale previsione normativa sembra rispondere a esigenze di amministrazioni con un numero ridotto di dirigenti di vertice. È tuttavia, opportuno che essa sia letta in relazione alla necessità che il RPCT debba rivestire un ruolo tale da poter adeguatamente svolgere le proprie attività e funzioni con effettività e poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l'intera struttura amministrativa. Laddove possibile, pertanto, è altamente consigliabile mantenere l'incarico di RPCT in capo a dirigenti di prima fascia, o equiparati [...] L'Autorità ritiene che in caso di carenza disposizioni dirigenziali, o ove questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un dipendente con posizione organizzativa, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata. Poiché il legislatore ha ribadito che l'incarico di RPCT sia attribuito di norma a un dirigente di ruolo in servizio, è da considerare come un'assoluta eccezione la nomina di un dirigente esterno. Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. Resta quindi ferma la sicura preferenza per personale dipendente dell'amministrazione che assicuri stabilità ai fini dello svolgimento dei compiti. [...] in ogni caso la scelta è rimessa all'autonoma determinazione degli organi di indirizzo di ogni ente o amministrazione". Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione precisa che è presente un unico Dirigente, ossia il Direttore Generale, peraltro assegnato allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione precisa che la normativa di riferimento prevede la possibilità di nominare un RPCT individuato in un profilo non dirigenziale, attribuendo, in tal caso, al Consiglio di Amministrazione una funzione di vigilanza stringente e periodica sull'attività del soggetto incaricato.

Ciò premesso, il Direttore Generale propone di nominare RPCT il Dott. Fabio Badery, Ufficio Controlli III livello, che si ritiene abbia idonee competenze, tenuto conto che:

- ha conseguito, nel corso del 2020, un master post universitario presso l'Università di Pisa in materia di Internal Audit e Risk Management, acquisendo quindi una formazione con competenze propedeutiche ed idonee allo svolgimento del presente incarico;
- ha maturato un'esperienza pluriennale presso Aosta Factor, acquisendo una significativa conoscenza circa l'operatività di numerose funzioni aziendali;
- ha svolto, per un esercizio, a seguito dell'allocazione all'Ufficio Controlli di III livello, attività di Internal Audit e, a fare data dal 1° maggio scorso, svolge attività di supporto al referente interno della Funzione Internal Audit;
- ricopre, all'interno dell'attuale organigramma aziendale, l'unica posizione non operativa e in aree in cui non è presente un rischio di corruzione.

Il Presidente specifica che, per consentire al Consiglio di Amministrazione l'accertamento in merito alla tenuta di una condotta integerrima ed all'assenza di provvedimenti giudiziari di condanna o provvedimenti disciplinari, il Dott. Badery ha presentato, ai sensi del DPR 445/2000, un'apposita

dichiarazione sostitutiva acquisita agli atti del Consiglio ed Allegata al presente verbale (Allegato 10).

Con riferimento all'assenza di provvedimenti disciplinari irrogati e pendenti nei confronti del Dott. Badery, il Direttore Generale, a cui fa capo la gestione dei rapporti con il personale, dichiara seduta stante l'assenza di qualsiasi evidenza negativa in materia nei confronti del nominando RPCT.

Per consentire l'esame in ordine all'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse in capo al futuro RPCT, nelle more della predisposizione di una policy aziendale in materia, il Dott. Badery ha presentato apposita dichiarazione, all'interno della succitata dichiarazione sostitutiva, avente ad oggetto l'insussistenza di conflitti di interesse.


Il Direttore Generale chiede al Consiglio di Amministrazione una prima valutazione delle dichiarazioni rese da lui stesso rese e dal Dott. Badery, con riserva di domandare una nuova dichiarazione in merito ai potenziali conflitti di interesse successivamente alla definizione della suddetta policy.

Il Presidente del Consiglio d'Amministrazione ricorda che, all'atto della nomina del RPCT, il Consiglio di Amministrazione deve:

1. conferire al RPCT funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività;
2. conferire al RPCT appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie;
3. specificare le conseguenze derivanti dall'inadempimento degli obblighi connessi al ruolo di RPCT.

Con riferimento al precedente punto 1, il Presidente del Consiglio d'Amministrazione propone di specificare quanto segue:

- a) i soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione al RPCT, fornendo le informazioni richieste per l'espletamento dell'incarico, sia nella fase di predisposizione e aggiornamento del Piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza, sia nelle successive fasi di controllo e di verifica dell'attuazione delle misure;
- b) al RPCT è attribuito il potere di effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, e di proporre le modifiche ritenute necessarie;
- c) il RPCT deve essere coinvolto dalle strutture aziendali nella redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza,
- d) il RPCT deve essere informato di ogni attività e notizia o decisione che abbia impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- e) per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT ha diritto di accedere, senza limitazioni, alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere;
- f) nello svolgimento dei compiti di vigilanza e controllo, il RPCT potrà richiedere il supporto delle altre funzioni di controllo interne;
- g) il RPCT, nonché i soggetti dei quali si avvalga a qualsiasi titolo, sono tenuti a rispettare l'obbligo di massima riservatezza su tutte le informazioni delle quali vengano a conoscenza nell'esercizio di tale attività;



h) il RPCT relaziona periodicamente al Consiglio di Amministrazione ed informa per conoscenza gli organi di controllo della Società sulle attività svolte e sulle eventuali criticità riscontrate;

Con riferimento al precedente punto 2, il Presidente richiama le indicazioni della Circolare 1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica che, *“Considerato il delicato compito organizzativo e di raccordo che deve essere svolto dal RPCT”*, impegna le amministrazioni a fornire a quest’ultimo un *“adeguato supporto, mediante assegnazione di appropriate risorse umane, strumentali e finanziarie”*. Ciò premesso, al fine di garantire l’attività del RPCT e l’adempimento delle previsioni normative di riferimento, il Direttore Generale informa che, stante l’attuale assenza di ulteriori risorse non coinvolte in aree non impattate da rischi di corruzione, il Dott. Badery svolgerà il proprio ruolo senza l’assegnazione di ulteriori risorse umane ma potrà essere supportato, al bisogno, da qualsiasi altro dipendente, sotto la sua supervisione e responsabilità.

Con riferimento al precedente punto 3, il Presidente precisa al Consiglio d’Amministrazione che si applicano le previsioni in materia di responsabilità disciplinare di cui al CCNL PER I QUADRI DIRETTIVI E PER IL PERSONALE DELLE AREE PROFESSIONALI DIPENDENTI DALLE IMPRESE CREDITIZIE, FINANZIARIE E STRUMENTALI, attualmente applicato a tutti i dipendenti ed al sistema disciplinare aziendale.

Il Consiglio d’Amministrazione, esaminate ed accertate le dichiarazioni presentate dal Dott. Badery e dal Direttore Generale, valutato ed accertato che il Direttore Generale svolge compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, considerato che il Dott. Badery non è membro né dell’O.d.V. né dell’O.I.V., più in generale fatte proprie le considerazioni del Presidente del Consiglio d’Amministrazione e del Direttore Generale e valutatene le proposte e le relative motivazioni, delibera all’unanimità, di approvare la proposta del Presidente del Consiglio d’Amministrazione, di cui meglio nel preambolo,

- 1) nominando RPCT della Società il Dott. Badery e disponendo l’aggiornamento dell’organigramma aziendale;
- 2) conferendo al RPCT un budget di spesa annuale pari ad Eur 3.000, per corsi, consulenze acquisto materiali, il cui utilizzo dovrà essere rendicontato e giustificato;
- 3) conferendo al RPCT la possibilità di avvalersi, al bisogno, sotto la propria supervisione e responsabilità, delle risorse umane presenti in azienda, per lo svolgimento delle proprie attività;

- 5) conferendo al RPCT i compiti ed i poteri previsti dalla normativa di riferimento, tra l’altro riepilogati dall’Allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione 2018 e dall’Allegato 3 al Piano Nazionale Anticorruzione 2019, ai quali per esigenze espositive si fa integralmente rinvio. Inoltre, si conferisce al RPCT il potere di accesso diretto a tutte le informazioni ed a tutti i sistemi informativi aziendali, agli organi ed alle funzioni di controllo, senza restrizioni o intermediazioni, nonché di preventiva consultazione ogniqualvolta si manifestino profili di rilevanza in materia di anticorruzione e trasparenza amministrativa;
- 6) individuando le responsabilità proprie del RPCT come segue: in caso di commissione, all’interno della Società, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell’articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e

all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto prima della commissione del fatto, il PTPCT e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano; in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano;

- 7) assumendo una funzione di vigilanza stringente e periodica sull'attività del nominato RPCT;
- 8) richiamando tutto il personale della Società al rispetto dell'obbligo di collaborazione attiva con il RPCT;